

-originale -

- copia -



COMUNE DI ANDALO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 56
del Consiglio Comunale

**OGGETTO: MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE IN ADEGUAMENTO ALLE
DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA L.R. 5 FEBBRAIO 2013 N. 1 E
DALLA L.R. 9 DICEMBRE 2014 N. 9.**

L'anno duemilaquattordici addì 18 del mese di dicembre alle ore 20.30
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di
legge, si è convocato il Consiglio Comunale

CATANZARO Paolo	Sindaco	presente
CASTELLAN Herman	Vice sindaco	presente
PERLI Crispino	Consigliere	presente
BOTTAMEDI Silvano	Consigliere	presente
DALFOVO Aldo	Consigliere	presente
BERTAGNOLLI Ivo	Consigliere	presente
TOSCANA Sergio	Consigliere	presente
BOTTAMEDI Pamela	Consigliere	assente giustificato
GHEZZI Marco	Consigliere	presente
BOTTAMEDI Fabiola	Consigliere	presente
GHEZZI Danilo	Consigliere	assente giustificato
PERLI Alberto	Consigliere	presente
TOSCANA Carmela	Consigliere	assente giustificato
OSTI Paolo	Consigliere	assente giustificato
CASTELLAN Luca	Consigliere	presente

Assiste il Segretario Comunale Tanel dott. Maurizio

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti
il signor Catanzaro dott. Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
suindicato.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Catanzaro dott. Paolo

IL SEGRETARIO
Tanel dott. Maurizio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Andalo, li

IL SEGRETARIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 31.12.2014 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.
Addi, 31.12.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tanel dott. Maurizio

Si attesta la copertura finanziaria della spesa.
(Art. 31, comma 4 - L.R. 4.1.93, n. 1)

Non rileva

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(Bottamedi rag. Morena)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il giorno **11.01.2015** ai sensi dell'art. 54, comma 2 della L.R. 4.1.93, n. 1

IL SEGRETARIO
Tanel dott. Maurizio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile il giorno ----- ai sensi dell'art. 54, comma 3 della L.R. 4.1.93, n. 1

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Catanzaro dott. Paolo

IL SEGRETARIO
F.to Tanel dott. Maurizio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Andalo, li 31.12.2014

IL SEGRETARIO
Tanel dott. Maurizio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 31.12.2014 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.
Addi, 31.12.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tanel dott. Maurizio

Si attesta la copertura finanziaria della spesa.
(Art. 31, comma 4 - L.R. 4.1.93, n. 1)

Non rileva

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to (Bottamedi rag. Morena)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il giorno **11.01.2015** ai sensi dell'art. 54, comma 2 della L.R. 4.1.93, n. 1

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Tanel dott. Maurizio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile il giorno ----- ai sensi dell'art. 54, comma 3 della L.R. 4.1.93, n. 1



COMUNE DI ANDALO

Provincia di Trento

Consiglio Comunale

Seduta del

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE IN ADEGUAMENTO ALLE
DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA L.R. 5 FEBBRAIO 2013 N. 1 E
DALLA L.R. 9 DICEMBRE 2014 N. 9.**

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto, si esprime:

- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa - parere: **Favorevole**

IL SEGRETARIO

(Tanel dott. Maurizio)

Lì, 18.12.2014

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto, si esprime:

- in ordine alla regolarità contabile - parere: **Favorevole**

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

(Bottamedi rag. Morena)

Lì, 18.12.2014

**OGGETTO: MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE IN ADEGUAMENTO ALLE
DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA L.R. 5 FEBBRAIO 2013 N. 1 E DALLA L.R.
9 DICEMBRE 2014 N. 9.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco, relatore, comunica:

La Regione Trentino - Alto Adige ha disposto, con legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 "Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni", il dovere per le amministrazioni comunali di integrare i propri statuti con i mutamenti introdotti dalla normativa citata: l'obbligo vige, in particolare, per la riduzione di componenti la giunta comunale, stabilita dall'articolo 2 della L.R. 1/2013.

L'articolo 22 di detta norma sancisce, inoltre, che il recepimento debba avvenire tassativamente entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, stabilendo che, in caso di mancato adeguamento statutario trovino applicazione le disposizioni previste dall'articolo 60, comma 2, della L.R. 1/1993 che recita testualmente: "In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine indicato al comma 1, la Giunta provinciale provvede immediatamente a diffidare i comuni inadempienti a provvedere all'approvazione dello statuto entro 3 mesi. Scaduto tale termine, la Giunta provinciale scioglie i consigli comunali dei comuni inadempienti, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera a)".

A seguito della scadenza del termine di 18 mesi previsto dal precitato articolo 22 della L.R. 1/2013, la Giunta provinciale con provvedimento di data 3 novembre 2014 ha diffidato il Comune di Andalo a provvedere, entro tre mesi dalla data di adozione dello stesso provvedimento, all'adeguamento del proprio statuto comunale, definendo la riduzione dei componenti la giunta comunale secondo quanto previsto dall'articolo 2 della medesima, pena lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel frattempo è stata approvata la L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 recante "Disposizioni in materia di elezioni degli organi delle amministrazioni comunali" che, oltre a modificare ulteriormente la normativa riguardante la Giunta comunale, ha modificato anche la disciplina del referendum popolare, con necessità per i Comuni di adeguare in maniera conseguente i propri statuti.

Il vigente Statuto comunale disciplina le attribuzioni, la composizione e la nomina della Giunta comunale agli articoli 6 e 7 che testualmente recitano:

6. Giunta comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo di governo del Comune. Essa opera per l'attuazione del programma, nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale negli atti di sua competenza.

2. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro Assessori di cui uno con funzioni di Vice Sindaco.

3. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Sindaco, al Segretario o ad altri funzionari.

7. Nomina della Giunta

1. Gli assessori e il Vice Sindaco sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Non oltre la metà degli Assessori possono essere scelti tra i cittadini non Consiglieri in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere e di Assessore.

2. In caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa il Sindaco provvede alla sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

Ove il Sindaco proceda alla revoca ed alla sostituzione di uno o più Assessori, ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

3. Gli Assessori non facenti parte del Consiglio hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio; devono partecipare alle sedute consiliari, nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal Sindaco.

La suddette previsioni statutarie sono in contrasto con la nuova disciplina normativa introdotta dalla Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 "Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei Comuni", in particolare per quanto riguarda il numero dei componenti della Giunta, la rappresentanza in Giunta di entrambi i sessi ed i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli assessori.

L'articolo 2 della L.R. 1/2013, come modificato dall'articolo 3 della L.R. 11/2014, prevede, infatti, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti ed inferiore ai 3.000 abitanti la Giunta Comunale sia composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, stabilito dallo Statuto Comunale, non superiore a 3 e che gli assessori, compresi quelli nominati o eletti tra i cittadini non facenti parte del consiglio debbono essere in

possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e assessore. E', peraltro, prevista la possibilità che lo statuto preveda un numero di assessori superiore di un'unità rispetto a quello massimo stabilito dalla legge, a condizione che l'indennità di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponda a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto per legge, con riduzione in misura uguale delle indennità dei singoli assessori.

L'articolo 3 della stessa L.R. 1/2013 prevede, inoltre, che la giunta debba essere composta di rappresentanti di entrambi i generi e che la rappresentanza del genere meno rappresentato debba essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale, con possibilità di garantire tale rappresentanza anche mediante la nomina o l'elezione di un cittadino/una cittadina non facente parte del consiglio, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2-ter della L.R. 3/1994 e ss.mm..

Non essendo, invece, presente nello statuto comunale alcuna disposizione per la regolamentazione dell'istituto del referendum popolare, si rende necessario introdurre "ex novo" la relativa disciplina.

Dopo aver evidenziato che le disposizioni regionali a garanzia della parità di accesso nella Giunta Comunale sono assistite dalla sanzione dello scioglimento del consiglio comunale, previa diffida da parte della Giunta provinciale (comma 2 dell'art. 3 della L.R. 1/2013) e che le disposizioni introdotte dalla L.R. 1/2013 relative al numero dei componenti la giunta comunale, alla parità di accesso e ai casi di incompatibilità alla carica di sindaco e assessore ed alle cause di incompatibilità a consigliere si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della L.R. 1/2013 e che fino a tale rinnovo continua a trovare applicazione la disciplina previgente in materia, il Sindaco dà sommaria illustrazione del testo degli articoli 6 e 7 dello Statuto comunale modificati in adeguamento alla più volte citata Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 "Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei Comuni" e 9 dicembre 2014 n. 11 "Disposizioni in materia di elezioni degli organi delle amministrazioni comunali", nonché del Titolo III-A "Referendum" introdotto sempre in adeguamento alle medesime leggi regionali e composto dei nuovi articoli 20-bis "Norme generali", 20-ter "Esclusioni" e 20-quater "Norme procedurali".

Precisa, in particolare, che, per quanto riguarda la Giunta comunale, si è ritenuto di avvalersi della possibilità introdotta dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 di stabilire un numero di assessori superiore di un'unità rispetto a quello massimo stabilito dalla legge, prevedendo che l'indennità di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponda a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto per legge.

Invita, pertanto, l'Assemblea a procedere all'approvazione del nuovo testo degli articoli 6 e 7 dello Statuto comunale, precisando, al riguardo, che ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm., le modifiche statutarie devono essere deliberate dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati; nel caso in cui tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in sedute successive da tenersi entro trenta giorni e le modifiche si intendono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Tutto ciò premessa

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva.

Vista la bozza dei nuovi articoli 6 "Giunta comunale", 7 "Nomina della Giunta" dello statuto comunale, nonché del nuovo Titolo III-A dello stesso statuto, composto dei nuovi articoli 20-bis "Norme generali", 20-ter "Esclusioni" e 20-quater "Norme procedurali".

Sentito l'intervento di vari consiglieri tutti concordi nel modificare lo Statuto comunale secondo il testo degli articoli 6, 7, 20-bis, 20-ter e 20-quater proposti dalla Giunta comunale.

Dato atto che le modifiche statutarie saranno assoggettate alle procedure di pubblicità previste dall'art. 3 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm., ovvero pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione ed affissione all'albo del Comune per trenta giorni consecutivi.

Fatto presente che le modifiche statutarie entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro affissione all'albo pretorio del Comune e che copia delle stesse saranno inviate alla giunta regionale e al commissario del governo per la provincia di Trento.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il Segretario Comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla medesima proposta di deliberazione il responsabile dell'Ufficio di ragioneria ha espresso parere di regolarità contabile.

Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astensioni, legalmente espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di modificare, per quanto in premessa esposto, gli articoli 6 e 7 del vigente Statuto comunale di Andalo secondo il nuovo testo di seguito riportato:

6. Giunta comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo di governo del Comune. Essa opera per l'attuazione del programma, nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale negli atti di sua competenza.

2. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori di cui uno con funzioni di vicesindaco. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto legge regionale e le indennità mensili spettanti ai singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante a vicesindaco.

3. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Sindaco, al Segretario o ad altri funzionari.

7. Nomina della Giunta

1. Gli assessori e il vicesindaco sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione. Non più della metà degli assessori può essere scelto fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Gli assessori non facenti parte del Consiglio hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio; devono partecipare alle sedute consiliari, nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal Sindaco.

2. La Giunta comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi in maniera proporzionale alla consistenza del Consiglio comunale. La rappresentanza in Giunta di entrambi i generi può essere garantita mediante nomina di un cittadino/una cittadina non facente parte del Consiglio.

3. Gli assessori, compresi quelli nominati o eletti tra cittadini non facenti parte del consiglio, devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere e di assessore.

4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

5. La sostituzione dell'assessore, cessato per qualsiasi causa, deve avvenire entro trenta giorni. Fino alla sostituzione, la giunta continua ad operare, purché il numero degli assessori cessati dalla carica non sia superiore alla metà dei suoi componenti senza computare il sindaco.

2. Di introdurre nello statuto comunale il titolo IIIA – Referendum – e nello specifico gli articoli 20-bis “Norme generali”, 20-ter “Esclusioni” e 20-quater “Norme procedurali” di seguito riportati:

“TITOLO III-A REFERENDUM

20-bis - Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo, quale strumento di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.

2. Il referendum può essere richiesto attraverso un Comitato promotore la cui disciplina sarà individuata da apposito regolamento. Il numero dei sottoscrittori dovrà essere pari ad almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.

3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un “sì” o con un “no”.

4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il 30 per cento degli aventi diritto al voto.

6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica che, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale l'oggetto del Referendum.

20-ter - Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;

b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;

c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;

d) al personale del Comune;

e) allo Statuto comunale ed al regolamento interno del Consiglio comunale;

f) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;

g) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

20-quater - Norme procedurali

1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

2. Entro trenta giorni dalla nomina, il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.

3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, da effettuarsi entro 180 giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum.

5. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

6. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum".

2. Di disporre la pubblicazione delle modifiche allo statuto nel bollettino ufficiale della Regione e sull'albo pretorio informatico del sito Internet del Comune, dando atto che entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio e di inviarne comunicazione ufficiale alla Giunta regionale e al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento.

3. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta.

4. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

- in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.